

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 7-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **MARINO**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

BOSSI

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 595, PRIMO E TERZO COMMA, DEL CODICE PENALE, E 13 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 (DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI CUNEO

il 25 luglio 1994

Presentata alla Presidenza il 28 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Camera è chiamata a deliberare in merito alla riconducibilità alla prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione dei fatti per i quali è in corso un procedimento penale contro l'onorevole Bossi presso il tribunale di Cuneo.

L'onorevole Bossi è imputato del reato di diffamazione col mezzo della stampa per aver espresso dei duri giudizi sull'operato politico di Franco Castellazzi, un ex dirigente della Lega, nel corso di un'intervista al giornalista Giampaolo Pansa; tali giudizi sono stati riportati nelle pagine 303-305 del libro *L'anno dei barbari*. Si tratta di espressioni di contenuto molto duro relative alla nota vicenda dell'espulsione di Franco Castellazzi dalla Lega.

Il giudice per le indagini preliminari, ritenendo, atteso il carattere lesivo dell'altrui reputazione dei giudizi dell'onorevole Bossi, *non manifestamente infondata* la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ha, con ordinanza del 6 giugno 1994, sospeso il procedimento penale e trasmesso gli atti alla Camera affinché questa deliberi se il fatto per cui si procede concerna opinioni espresse dall'onorevole Bossi nell'esercizio delle sue funzioni.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha esaminato la questione nella seduta del 14 settembre 1994; in tale seduta, dopo un ampio dibattito, la Giunta ha

approvato la proposta del relatore di riferire all'Assemblea nel senso della riconducibilità alle funzioni di parlamentare dei giudizi formulati dall'onorevole Bossi. Questa soluzione appare rispondente all'interpretazione del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione che la Giunta, dopo la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, va delineando progressivamente (e che l'Assemblea ha convalidato approvando costantemente le sue proposte). Tale interpretazione può essere sinteticamente riassunta nelle seguenti proposizioni: *a)* la prerogativa costituzionale « copre » tutti i comportamenti riconducibili all'attività politica *lato sensu* intesa del parlamentare; *b)* essa si applica anche a comportamenti posti in essere fuori della sede parlamentare (cosiddetta attività *extra moenia*); *c)* la sua ricorrenza non è esclusa anche di fronte a giudizi « oggettivamente pesanti » e tali, quindi, da costituire astrattamente oggetto di illecito.

Conclusivamente, essendo indubbio che i giudizi oggetto del capo di imputazione furono posti in essere dall'onorevole Bossi quale parlamentare e capo politico della Lega, la Giunta propone che l'Assemblea deliberi che i fatti per cui è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Giovanni MARINO, *Relatore*.